



8.3.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

(26/2011)

Oggetto: Parere motivato del Sejm della Repubblica di Polonia sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Sejm della Repubblica di Polonia sulla proposta in oggetto.

DECRETO**del Sejm della Repubblica di Polonia****del 4 marzo 2011**

contenente un parere motivato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)

(COM(2010)799 definitivo)

Il Sejm della Repubblica di Polonia, esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica), constata che la proposta in oggetto non è conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). La proposta viola il principio di sussidiarietà per quanto attiene al contenuto delle prescrizioni ivi contenute e in quanto manca una motivazione a sostegno della sua conformità a detto principio.

1. Il Sejm non concorda con la posizione della Commissione europea secondo cui la proposta di regolamento si limita ad adeguare l'organizzazione comune di mercato unica ai nuovi requisiti introdotti dal trattato di Lisbona. Le disposizioni del regolamento delegano alla Commissione il potere di adottare atti in settori attualmente non disciplinati a livello di Unione europea (UE) ovvero da essa disciplinati solo parzialmente. Ad avviso del Sejm mancano i presupposti per affermare che gli obiettivi della proposta di regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e neppure che, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, le misure possono essere realizzate meglio a livello di UE. Non viene quindi rispettato il principio di sussidiarietà, in base al quale si rende necessario un intervento dell'UE in luogo degli Stati membri.

2. Il Sejm esprime delle riserve circa la delega di nuovi poteri alla Commissione, come specificato nella proposta di regolamento. Il Sejm ritiene che l'art. 310 della proposta di regolamento non sia conforme al principio di sussidiarietà poiché delega alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, disposizioni relative alle dichiarazioni presentate dai trasformatori di latte crudo. Attualmente le norme in materia vengono adottate dagli Stati membri. La prescrizione di cui all'art. 310 della proposta di regolamento definisce norme giuridiche i cui obiettivi possono e vengono attualmente realizzati ricorrendo al diritto nazionale

degli Stati membri. Tale provvedimento non è pertanto conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato. Inoltre la Commissione, nella relazione della proposta di regolamento, non espone alcuna tesi a favore di un trasferimento di competenze legislative dal livello nazionale a quello dell'Unione in materia di dichiarazioni presentate dai trasformatori di latte crudo.

Riserve analoghe si applicano anche agli articoli 126, 172 lettera f), e 229, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

3. Il Sejm esprime inoltre delle riserve circa l'assenza di criteri espliciti sulla base dei quali tale ambito verrà regolamentato mediante atti delegati o atti di esecuzione. Gli atti adottati dalla Commissione in virtù del regolamento, non essendo atti legislativi, non verrebbero infatti sottoposti al controllo dei parlamenti nazionali sul piano della loro conformità al principio di sussidiarietà. L'ambito delle competenze trasferite alla Commissione ai sensi della proposta di regolamento dovrebbe essere invece di richiedere un esame particolarmente approfondito dal punto di vista della conformità al principio di sussidiarietà in modo tale da escludere le future prerogative riconosciute alla Commissione.

Per quanto riguarda gli atti delegati (articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE) il Sejm esprime un parere negativo circa l'ampio spettro delle disposizioni in materia di competenze che attribuiscono alla Commissione il potere di adottarli. Sulla base della proposta di regolamento la Commissione sarà autorizzata a integrare o modificare le iniziative del legislatore europeo, ossia il Consiglio e il Parlamento europeo. Ad avviso del Sejm l'ambito dei poteri delegati alla Commissione sulla base di tali presupposti richiede un'interpretazione restrittiva. Tali deleghe devono essere quindi formulate in modo chiaro, preciso e dettagliato stabilendo i limiti che tali atti non possono oltrepassare. Inoltre numerose disposizioni della proposta di regolamento (es. articolo 30 paragrafo 1, articolo 31, articolo 35, articolo 43 paragrafo 1, articolo 46, articolo 78 in combinato disposto con l'articolo 321, paragrafo 1) autorizzano la Commissione ad adottare, a tempo indeterminato, criteri e norme specifici nei settori disciplinati. In virtù dell'ampio ventaglio di provvedimenti in materia di competenze nonché dell'assenza di motivi che lo giustifichino, il Sejm segnala che la Commissione potrà adottare atti delegati inerenti ad aspetti essenziali di un dato settore.

L'articolo 291 TFUE prevede che l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sia sottoposto al controllo da parte degli Stati membri sulla base di regole preventivamente stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Tuttavia tali disposizioni non sono state approvate. Ad avviso del Sejm è inammissibile che, ai sensi del regolamento, la Commissione sia autorizzata ad adottare atti di esecuzione in assenza di un esplicito meccanismo di controllo da parte degli Stati membri.

Il Sejm sostiene che la proposta di regolamento viola il principio di sussidiarietà. L'ambito scarsamente circostanziato delle competenze assegnate alla Commissione di adottare atti delegati, unito alla mancanza di un esplicito meccanismo di controllo da parte degli Stati membri sull'adozione degli atti di esecuzione consente alla

Commissione di intraprendere iniziative legislative nonostante i loro obiettivi possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri.

4. Il Sejm nutre delle riserve circa l'assenza di una motivazione della proposta sul piano della conformità al principio di sussidiarietà delle disposizioni con cui alla Commissione viene conferito il potere di adottare atti delegati (articolo 290 TFUE) e atti di esecuzione (articolo 291 TFUE). Ciò rappresenta una violazione dell'articolo 5 del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La giustificazione in rapporto alla conformità della proposta di un atto legislativo al principio di sussidiarietà ricopre un ruolo chiave ai fini del relativo controllo esercitato dai parlamenti nazionali in quanto consente loro di venire a conoscenza e valutare le tesi a favore dell'adozione delle soluzioni enunciate nella proposta legislativa. La motivazione di un atto legislativo dell'Unione consente anche il controllo di legittimità da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea a seguito di un ricorso per annullamento (articolo 263 TFUE).

La Commissione, nella relazione della proposta di regolamento, ne afferma la conformità al principio di sussidiarietà senza presentare alcuna tesi a suo sostegno. La Commissione ha indicato che la politica agricola comune rientra nell'ambito della competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri; in altri termini, finché l'Unione europea non legifera in tale settore, gli Stati membri mantengono la propria competenza. Nella relazione si ribadisce che "la presente proposta si limita ad adeguare l'organizzazione comune di mercato unica ai nuovi requisiti introdotti dal trattato di Lisbona" e che quindi "non altera l'approccio finora adottato dall'Unione".

A causa della genericità di tali affermazioni sul rispetto del principio di sussidiarietà, non è possibile affermare che la proposta di regolamento soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5 del protocollo (n. 2). Tale articolo impone l'obbligo di indicare chiaramente le ragioni (sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi) per cui un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima, in modo tale da consentire il controllo di legittimità dell'atto.

Data l'assenza di una dettagliata giustificazione della proposta di regolamento relativamente al rispetto del principio di sussidiarietà, il Sejm, come camera di un parlamento nazionale responsabile del controllo in tale ambito, non ha modo di valutare la tesi della Commissione europea a favore della conformità della proposta a detto principio. In considerazione a quanto sopra esposto si constata che la Commissione ha violato il principio di sussidiarietà in quanto non ha provveduto a una dettagliata giustificazione della proposta di regolamento sul piano del rispetto di detto principio.

IL PRESIDENTE DEL SEJM

Grzegorz Schetyna

/firma/

/timbro/